

STATUTO

Art. 1. Denominazione

È costituita la ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GERMANISTICA (AIG), con sede legale presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici in Roma, via Calandrelli 25.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può istituire sedi operative diverse da quella legale.

Art. 2. Finalità e durata

L'Associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro. Essa si propone di:

- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito degli studi universitari di lingua e letteratura tedesca in Italia;
- favorire i contatti interni fra i componenti come anche fra i cultori delle relative discipline che non facciano parte dei ruoli dell'insegnamento universitario in Italia;
- stabilire contatti di informazione e collaborazione con istituzioni culturali e singoli esponenti di dette aree di ricerca e di didattica in Italia e all'estero;
- rappresentare in generale gli interessi delle dette aree di ricerca e di didattica di fronte a terzi;
- organizzare e gestire attività culturali e in particolare organizzare nel triennio uno o più congressi nei quali i soci possano esporre i risultati o comunque trattare della propria attività scientifica. I temi da discutere vanno scelti dal Presidente in collaborazione con la Giunta, previa ampia consultazione dei soci. Possono essere altresì organizzati incontri o convegni che riguardino gli esperti di singole branche, anche non coincidenti con la totalità degli iscritti, purché però tutti vengano informati e comunque coinvolti almeno una volta entro il triennio.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3. Soci

3.1 Criteri di ammissione

Hanno titolo a far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari, previo versamento della quota associativa:

- a) tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli universitari italiani come professori e ricercatori;
- b) i professori fuori ruolo e in pensione dei raggruppamenti disciplinari di lingua e letteratura tedesca;
- c) i titolari di un dottorato di ricerca relativo a temi attinenti agli ambiti disciplinari linguistici e letterari dell'area di germanistica.

Su domanda dell'interessato e dietro presentazione motivata da parte di un socio socio, la Giunta verifica l'idoneità dei titoli presentati da studiosi e traduttori non inquadrati nei ruoli dell'Università e trasmette la domanda all'assemblea dei soci che ne delibera l'ammissione in qualità di soci, con validità dal momento in cui viene versata la quota associativa.

3.2 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di funzioni su espressa delega della Giunta.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

La quota sociale è intrasmissibile.

3.3 Soci onorari

Il Presidente può sottoporre alla delibera dell'assemblea la nomina a soci onorari di personalità o enti che si siano resi particolarmente benemeriti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione e nella mediazione culturale fra Italia e Paesi di lingua tedesca. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale annuale, possono partecipare alle riunioni e all'Assemblea annuale dell'Associazione, possono esprimere un parere consultivo e non possono ricoprire cariche all'interno della Giunta dell'«AIG». Ciascuna Giunta può proporre massimo tre candidature a soci onorari durante il suo mandato.

3.4 Criteri di esclusione

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono esercitare l'elettorato attivo e passivo né partecipare a qualunque tipo di votazione. Dopo due anni di morosità e dopo che sia rimasto senza esito un invito scritto a regolarizzare la propria posizione, il socio decade.

Art. 4. Organi della Associazione

Organi della Associazione sono l'assemblea dei soci, il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta.

Art. 5. Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea è convocata dal presidente con avviso scritto di posta elettronica, oppure, dietro esplicita e motivata richiesta, per posta tradizionale, da spedire ai singoli soci con almeno trenta giorni di preavviso. Delle spedizioni elettroniche si riterranno valide anche quelle che torneranno al mittente perché lo spazio ricettivo del destinatario sarà dichiarato saturo dal server oppure perché l'indirizzo non è più valido e il socio non avrà dichiarato tempestivamente il nuovo; delle spedizioni per posta tradizionale si riterranno valide anche quelle che torneranno al mittente perché il destinatario avrà cambiato indirizzo senza darne tempestiva comunicazione alla segreteria dell'Associazione. Nell'avviso sono specificati data, sede, orario della prima e della seconda convocazione, ordine del giorno. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Con le stesse modalità l'assemblea deve essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei soci in regola con il pagamento delle quote. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro tre mesi dalla suddetta richiesta.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando la Giunta lo ritiene necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni dell'Associazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione,

fissata con un intervallo di almeno mezzora, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle votazioni dell'assemblea non sono ammesse deleghe. È ammesso il voto per corrispondenza, elettronica o cartacea secondo le decisioni del Presidente, salvo che per l'elezione del Presidente e della Giunta. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti al voto, salvo i casi espressamente previsti. Le funzioni del segretario verbalizzante sono demandate al segretario della Giunta. L'assemblea ha però il diritto di affidare il compito a diverso segretario verbalizzante con mozione esplicita.

Art. 6. Funzioni dell'Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per:

- definire i programmi dell'Associazione;
- approvare il rendiconto patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo secondo la procedura di cui all'art. 12;
- deliberare, su proposta del Presidente, sull'ammontare della quota annuale di iscrizione e su altri eventuali contributi;
- discutere e approvare la relazione e eventuali altre proposte del Presidente;
- deliberare sulle proposte di ammissione di nuovi soci;
- deliberare su argomenti proposti da almeno un decimo dei partecipanti;
- eleggere una commissione elettorale per sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione delle cariche sociali;
- eleggere a scrutinio segreto, alla scadenza del mandato precedente, il Presidente e la Giunta secondo le procedure previste dall'art. 10;
- deliberare eventualmente un regolamento interno e la sua modifica;

L'assemblea straordinaria si riunisce per:

- deliberare eventuali modifiche di statuto;
- deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 7. Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei soci.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 8. La Giunta

La Giunta è composta, oltre che dal Presidente, da quattro membri eletti dall'assemblea; essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione e viene eletta secondo le norme previste all'art. 10.

La Giunta:

- delibera su tutti gli argomenti relativi al funzionamento e all'ordinamento dell'Associazione e agisce attraverso il Presidente;
- collabora con il Presidente all'elaborazione dei bilanci consuntivo e preventivo e del rendiconto sullo stato patrimoniale ed è responsabile in solido;

- coadiuva il Presidente nell'aggiornamento delle liste e degli indirizzi dei soci sulla base dei dati forniti dagli interessati e, in persona del tesoriere, alla registrazione legalmente valida delle entrate e delle uscite.

In caso di parità nelle votazioni all'interno della Giunta prevale il voto del Presidente.

Il Presidente nomina il Vicepresidente scelto fra i componenti della Giunta; sulle funzioni del Vicepresidente v. art. 9. All'interno della Giunta vengono nominati dal Presidente un Tesoriere e un Segretario verbalizzante. In caso di dimissioni o di impedimento continuativo di un membro della Giunta è facoltà del Presidente indire elezioni suppletive in occasione del primo incontro annuale utile. In ogni caso la Giunta può validamente proseguire il suo mandato fino alla scadenza naturale.

La Giunta dura in carica per un triennio e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 9. Il Presidente

Il Presidente è un professore di ruolo di un'Università italiana

Il Presidente viene eletto dall'assemblea, alla scadenza del mandato del precedente, con le modalità previste dall'art. 10.

Il Presidente

- convoca e presiede l'assemblea e la Giunta;
- rappresenta l'Associazione verso l'esterno;
- cura la gestione economica dell'Associazione;
- sottopone alla delibera dell'assemblea l'ammontare della quota associativa;
- elabora in collaborazione con la Giunta (con cui è responsabile in solido) il rendiconto sullo stato patrimoniale e i bilanci preventivo e consuntivo alle scadenze di legge e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- sottopone all'assemblea la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- organizza uno o più congressi secondo quanto previsto dall'art. 2, penultimo comma;
- può convocare incontri tra i soci e con associazioni italiane e straniere del settore;
- provvede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla redazione e all'invio ai soci di un bollettino di informazioni;
- può delegare le sue funzioni, in caso di impedimento, al Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per la durata di due mandati né come Presidente né come membro della Giunta.

In caso di dimissioni o di impedimento continuativo il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente che entro cinque mesi provvede a convocare un'assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 10. Norme per l'elezione di Presidente e Giunta

Per l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative.

Il Presidente uscente indice le elezioni comunicandone la data a tutti gli iscritti due mesi prima del loro effettivo svolgimento e ne dà notizia con i mezzi previsti dall'art. 5, secondo capoverso. Attraverso gli stessi mezzi, con eventuali particolari modalità comunicate al momento della indizione da parte del Presidente uscente, e al più tardi trenta giorni prima delle elezioni, i candidati alla presidenza faranno conoscere i loro programmi e la composizione della Giunta, indicandone i quattro membri. Gli elettori voteranno senza distinzione di ruolo, di settore

scientifico-didattico o di sede. Il loro voto è unico per l'intera lista, comprendente Presidente e membri della Giunta. All'inizio della seduta elettorale sarà possibile depositare altre candidature, sempre congiuntamente di Presidente e Giunta. Esse potranno essere integrate, modificate o ritirate all'inizio di ogni votazione.

Presidente e Giunta risulteranno eletti con la maggioranza assoluta dei votanti al primo scrutinio e a maggioranza semplice nei successivi.

Art. 11. Sede operativa

La sede legale è quella di cui all'art. 1. La sede operativa e il recapito sono presso la sede universitaria del Presidente di volta in volta eletto.

Art. 12. Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative stabilite dall'Associazione e da donazioni e lasciti di persone, enti pubblici e privati.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

Art. 13. Approvazione del bilancio

Secondo le scadenze di legge il Presidente e la Giunta presentano all'assemblea lo stato patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea elegge tre revisori (anche esterni all'Associazione) che esaminano la contabilità e riferiscono all'assemblea per la delibera di competenza.

Art. 14. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta giorni.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15. Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.